



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 27.10.2026



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO II - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO	4
CAPO III - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI	4
CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO	4
CAPO V - PREMIO AL RITROVATORE	5
CAPO VI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL RITROVATORE	5
CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	6
CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE	7



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione comunale inerenti alla gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconsegnabili al legittimo proprietario. Presso il Servizio Finanziario è istituito il "servizio oggetti rinvenuti", per la ricezione, la custodia e la restituzione degli oggetti rinvenuti all'interno del Comune di Borgo San Lorenzo.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti è effettuata secondo quanto disposto dal Codice Civile - Libro III "della proprietà" - Titolo II "della proprietà" - Capo III "dei modi di acquisto della proprietà" - Sezione I "dell'occupazione e dell'invenzione", Artt. 927 e seguenti e secondo le disposizioni e le modalità del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono, alle armi, munizioni ed esplosivi, che dovranno essere immediatamente depositate presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o presso il più vicino comando dei Carabinieri, ed ai veicoli a motore con targa o soggetti a registrazione, che consenta di individuarne il proprietario.

Art. 2 Consegna e custodia degli oggetti

1. Il servizio oggetti rinvenuti riceve in custodia gli oggetti ritrovati dai cittadini.
2. Al momento della consegna, provvede sempre all'apertura degli oggetti chiusi, al fine di verificarne il contenuto e valutarne l'eventuale pericolosità.
3. Successivamente, procede alla redazione di apposito verbale di consegna, contenente la descrizione dell'oggetto, la data e le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.
4. Gli oggetti ritrovati e consegnati all'Ufficio dagli agenti della Polizia Municipale, dagli agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dagli operatori di soggetti gestori di servizi pubblici o altri Enti, devono essere accompagnati da un rapporto di servizio o verbale contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento. Il Servizio provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel rapporto citato, ed al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
5. Ogni oggetto ritrovato è depositato presso il competente servizio comunale, è registrato e numerato in apposito registro, nel quale sono annotate le caratteristiche del bene, le circostanze del ritrovamento e le successive operazioni relative al medesimo. La custodia dei beni non implica alcun obbligo di manutenzione o di riparazione di quanto depositato.
6. Qualora il servizio di custodia comporti un costo per l'Amministrazione comunale, all'atto della restituzione al proprietario o al ritrovatore che intenda acquisire la proprietà del bene, potrà essere richiesto il rimborso della spesa.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

Art. 3 Oggetti di valore e preziosi

1. Gli oggetti preziosi o di valore e le somme di denaro verranno custoditi tramite appositi sistemi di sicurezza.
2. In caso di ritrovamento di libretti di assegni, tessere Bancomat, carte di credito, libretti di risparmio, questi saranno inviati agli Istituti di emissione, per la riconsegna agli intestatari.

CAPO II - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO

Art. 4 Pubblicità

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall'articolo 928 del Codice Civile, ai sensi del quale: "Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta."
2. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti avviene attraverso l'Albo Pretorio on line del sito internet dell'Amministrazione comunale.

CAPO III - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

Art. 5 Restituzione di documenti

1. Il servizio oggetti rinvenuti provvederà direttamente a reperire la persona residente nel Comune di Borgo San Lorenzo a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato, per la restituzione. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza; mentre quelli appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati alle relative sedi di rappresentanza diplomatica.

Art. 6 Restituzione di targhe

1. I documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture ecc. verranno consegnati al Comando di Polizia Municipale del Comune di Borgo San Lorenzo.

CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

Art. 7 Restituzione al proprietario

1. Il servizio oggetti rinvenuti, prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia effettivamente il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
2. Il proprietario ha l'onere di fornire una descrizione particolareggiata del bene ed esibire eventuali specifici elementi probatori della proprietà, del possesso o detenzione. In caso di somme di denaro o beni di valore è in ogni caso necessario fornire la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o di fornire, con ogni altro mezzo idoneo, la prova della proprietà del bene.
3. Della consegna verrà redatto apposito verbale contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre segnala all'interessato dell'onere di comunicare il ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

CAPO V - PREMIO AL RITROVATORE

Art. 8 Premio di Legge

1. Ai sensi dell'articolo 930 del C.C., il proprietario deve provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per Legge a titolo di premio.
2. Nel verbale di consegna dell'oggetto rinvenuto al legittimo proprietario verrà inserita una apposita dichiarazione con la quale il proprietario si impegna a corrispondere al ritrovatore il premio ai sensi dell'art. 930 del C.C..

CAPO VI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL RITROVATORE

Art. 9 Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che nessuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto rinvenuto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.
2. Della consegna al ritrovatore verrà redatto apposito verbale, contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui il bene viene consegnato.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

3. Decorso i termini di cui al precedente comma, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione comunale.

CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 10 Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti rinvenuti qualora il proprietario non ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on line e siano trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente, senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
2. Il Comune, divenuto proprietario degli oggetti e delle somme di denaro, a norma dell'articolo 9, provvederà alla loro destinazione, tenuto conto della convenienza e del loro valore, attraverso appositi atti di disposizione.
3. Il servizio oggetti rinvenuti provvede all'elencazione degli oggetti privi di valore commerciale da avviare alla distruzione.

Art. 11 Destinazione dei beni e delle somme di denaro

1. La Giunta comunale individuerà, con proprio atto di indirizzo ed in relazione alla tipologia del bene, l'utilizzo per fini istituzionali, la donazione a soggetti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel Terzo Settore o a soggetti che esercitino attività socio-culturali, educative o sportive.
2. Le somme di denaro saranno versate presso la Tesoreria comunale e introitate in apposito Capitolo di Bilancio.
3. Gli oggetti di valore rilevante saranno alienati sulla base del valore stimato, con il versamento dei proventi alla Tesoreria comunale.
4. Gli oggetti di modico valore, ai sensi dell'articolo 783 del codice civile, saranno donati a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative operanti nel Terzo settore.
5. Gli oggetti privi di valore, intendendo per tali i beni che non hanno alcun pregio economico, commerciale o utilità pratica, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno ceduti a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che possano riutilizzarli e, ove ciò non sia possibile, verranno eliminati. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della Deliberazione consiliare di approvazione.